

Bologna, 9 settembre 2022
CIRCOLARE N. 7/22

Oggetto: **DM 02/09/2021 (DECRETO GESTIONE LUOGHI DI LAVORO IN EMERGENZA) “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”**

Il DM 02/09/2021, abrogando il DM 10/03/1998, ha ridefinito i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nello specifico ha previsto, negli allegati di cui si compone, che:

- **ALLEGATO 1-2 GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO E IN EMERGENZA.** I due allegati prevedono sia:
 - **Garantita una informazione e formazione a tutti i lavoratori sui principi di base della prevenzione incendi** e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio
 - Per i lavoratori esposti al rischio esplosione (ambienti classificati ATEX) sia condotta una informazione/formazione specifica e adeguata formazione antincendio.
 - **L'informazione e la formazione** devono essere basate sulla valutazione dei rischi, **devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento**
 - **Sia predisposto un piano di emergenza**, che deve essere scritto per:
 - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
 - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
 - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15
 - **Siano condotte a cadenza almeno annuale le prove di evacuazione.** Il datore di lavoro deve documentare l'evadenza delle esercitazioni svolte.
- **ALLEGATO 3 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO.**
 - **Ridefinite le tipologie di formazione**, la nuova normativa non prevede più corsi classificati in relazione al fattore di Rischio: Basso, Medio e Alto, ma in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio. Pertanto:
 - Corso di Tipo 1 per Attività di **livello 1 (4 ore) di cui 2 ore teoria e 2 ore esercitazioni pratiche**
 - Corso di Tipo 2 per Attività di **livello 2 (8 ore) di cui 5 ore teoria e 3 ore esercitazioni pratiche**
 - Corso di Tipo 3 per Attività di **livello 3 (16 ore) di cui 12 ore teoria e 4 ore esercitazioni pratiche**
 - **La periodicità per l'aggiornamento della formazione è di 5 anni. Pertanto l'aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro cinque anni dalla data dell'ultima attività di formazione svolta.**
 - È consentita per la parte teorica anche la formazione a distanza (FAD), purché sincrona.
 - Sono previsti criteri di qualifica dei docenti, che devono essere “abilitati all'erogazione dei corsi”
- **ALLEGATO 4 IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO**
Devono invece necessariamente ottenere l'attestato di idoneità tecnica, e quindi superare un “esame” erogato dai VVF, determinate **realità individuate nell'Allegato IV**. L'allegato si compone di 18 realtà che si caratterizzano o per un elevato rischio (es. centrali termoelettriche) o per un grande affollamento (es. uffici > 500 pp) o per la presenza di pubblico (es. locali di pubblico spettacolo > 100 pp) o per grandi dimensioni (depositi di combustibili > 10.000 mq)

Il DM 02/09/2021 entra in vigore il 4 ottobre 2022

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE.

Salvo proroghe, che sembrano escluse, è opportuno:

- **Verificare “l'attualità” del piano di emergenza** e programmare le prove di evacuazione.
- **verificare che gli addetti all'antincendio abbiano formazione effettuata entro i cinque anni precedenti**
- **Verificare che i lavoratori abbiano ricevuto un'informazione e formazione sui rischi incendio presenti presso l'attività.**

Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail all'indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri
